

(N. 2091)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dell'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1957

Abrogazione della lettera a) del primo comma dell'articolo 2 della legge 16 maggio 1956, n. 493, recante norme per l'elezione della Camera dei deputati

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che, ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione e dell'articolo 18 dello Statuto della Regione Siciliana, l'Assemblea regionale ha presentato al Parlamento nazionale, propone l'abrogazione della lettera a) del primo comma dell'articolo 2 della legge 16 maggio 1956, n. 493, che stabilisce la ineleggibilità dei deputati e consiglieri regionali alla Camera dei deputati.

L'articolo 122 della Costituzione che sancisce l'impossibilità di « appartenere contemporaneamente » ad un Consiglio regionale ed a una delle Camere del Parlamento è, infatti, identico nella lettera e nello spirito all'articolo 65 dello stesso testo costituzionale che recita: « nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere ».

In tutti e due i casi la norma costituzionale rimanda a leggi della Repubblica per determinare le cause di ineleggibilità e incompatibilità rispettivamente per i membri del Parlamento e i membri del Consiglio o dell'Assemblea Regionale.

Le leggi in questione stabiliscono però diversità di trattamento per l'un caso o per l'altro.

Ad identità di norma costituzionale non corrisponde quindi identità di norma legislativa.

Infatti, considerando per primo i membri del Parlamento vediamo perfettamente ammessa e regolata la loro eleggibilità a membri di uno dei due rami del Parlamento.

La legge 6 febbraio 1948, n. 49, si limita solo a stabilire, infatti, nel suo articolo 29, che « il membro di una Camera ancora in funzione che accetta la candidatura per l'altra Camera, decade dal mandato » e prevede e regola, anzi, col suo articolo 28 nel caso di contemporaneità di elezione dei Deputati e di quella dei Senatori la possibilità di una duplice candidatura ed elezione tanto alla Camera dei deputati che al Senato.

E ciò a ragione e nel pieno rispetto della norma costituzionale che fissa solo una causa di incompatibilità ripresa fedelmente dalla legge citata (la Costituzione si preoccupa soltanto di evitare la contemporanea appartenenza a due Camere legislative) e che, nel caso in specie, per esplicito volere del legislatore, anziché comportare il regolare obbligo di opzione, determina la decadenza automatica della carica.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Questo per la eleggibilità dei membri del Parlamento.

Invece la legge 16 maggio 1956, n. 493, alla lettera *a*) del primo comma del suo articolo 2 sostitutivo dell'articolo 6 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, stabilisce la *ineleggibilità* dei deputati e consiglieri regionali alla Camera dei deputati; e per il richiamo contenuto nell'articolo 5 della legge 9 febbraio 1948, n. 29, tale *ineleggibilità* è estesa anche alla elezione per il Senato della Repubblica.

La diversità di trattamento è evidente e non sembra giustificabile nè da un punto di vista costituzionale nè da un punto di vista etico-politico.

Per il primo l'identità delle norme costituzionali risolve da sola il problema: il Costituente ha voluto nei due casi evitare solo la contemporanea appartenenza a due Camere legislative, non la eleggibilità, nelle circostanze prospettate, dei membri del Parlamento o di

quelli dei Consigli o Assemblee regionali: *ha fissato cioè una causa di incompatibilità e non una causa di ineleggibilità.*

Per il secondo, il problema etico-politico, non si ritiene che compito di un legislatore sia quello di imporre astrattamente e negativamente dei limiti, chè l'accoglimento spontaneo e convinto di essi li renderà certo più efficaci.

Pertanto, con il presente disegno di legge si riporta il problema della eleggibilità dei deputati regionali e consiglieri regionali al Parlamento nazionale nei giusti limiti costituzionali, abrogando la causa di *ineleggibilità* nella legge citata prevista.

Naturalmente, l'accoglimento del disegno di legge da parte del Parlamento obbligherà la Regione ad abrogare il n. 1 del primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, coordinata con la legge regionale 22 marzo 1951, n. 31.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È soppressa la lettera *a*) del primo comma dell'articolo 2 della legge 16 maggio 1956, n. 493, sostitutivo dell'articolo 6 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26.